DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS

Art. 11-bis semplificazioni bis

Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo

14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema. 6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Versione in vigore dal 31 luglio 2021, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Decreto Semplificazioni bis
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77
Parte	I — Governance per il PNRR
Titolo	I — Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-semplificazioni-bis/art-11-bis-disposizioni-in-materia-di-produzione-di-basi-di-dati-mediante

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it